

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO DEL DL 73/2021 ("SOSTEGNI-BIS") Art. 1, commi da 16 a 27

Gentile Associato,

Il **contributo perequativo** è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto (2019 per i "solari") abbiano conseguito un ammontare di **ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro**.

L'aiuto spetta a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **in misura pari o superiore alla percentuale del 30%** definita con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze firmato in data 12 novembre 2021.

Il cosiddetto contributo "perequativo" questa volta verrà calcolato sui bilanci e i dati delle dichiarazioni dei redditi e non più solo sul calo del fatturato.

Dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate aprirà la nuova piattaforma per chiedere l'aiuto, le imprese avranno di fatto non più di 30 giorni per inviare apposita istanza.

A dettare le regole per l'accesso al fondo perduto perequativo è il decreto del ministro dell'Economia, firmato il 12 novembre scorso. Il decreto fissa *in primis* una **condizione** per poter accederci: fissa in **almeno il 30% la percentuale che le partite Iva devono aver registrato nel corso del 2020 come calo degli utili o come aumento delle perdite rispetto ai valori registrati nel 2019** per poter accedere al nuovo contributo a fondo perduto.

Una volta soddisfatta la condizione di partenza (calo di almeno del 30%), il decreto prevede un meccanismo a scaglioni per calcolare il contributo spettante. Sono cinque in tutto con una progressione delle aliquote decrescente al crescere dei ricavi e dei compensi:

30%	per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi, indicati nella dichiarazione dei redditi 2019, fino a 100.000 euro
20%	per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.000 e 400.000 euro
15%	per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 e 1 milione di euro
10%	per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro
5%	per i soggetti più grandi, cioè con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro

I valori di ricavi e compensi da prendere a riferimento per definire lo scaglione e l'aliquota di competenza sono quelli riportati nelle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2019, così come previsto dal DL Sostegni bis.

Il limite massimo del contributo a fondo perduto **non potrà essere superiore a 150mila euro**.

Per poter accedere all'aiuto occorre rispettare non solo il calo degli utili o l'aumento della perdita di almeno il 30 per cento, ma l'importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'agenzia delle Entrate dai differenti decreti anticrisi che si sono susseguiti dal maggio 2020 (decreto Rilancio), a quelli sui ristori tra autunno e dicembre e ai due decreti sostegni della primavera scorsa.

E non spetterà alcun contributo perequativo *"se l'ammontare complessivo dei contributi"*, già riconosciuti dalle Entrate, *"è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio"* del periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019.

Si ricorda che l'accesso al "perequativo" è strettamente legato anche all'obbligo di aver presentato la dichiarazione dei redditi. In primo luogo, occorre aver presentato il modello Redditi relativo al 2020 entro il 30 settembre scorso (termine ridotto rispetto al consueto termine, valido per tutti i contribuenti, del 30 novembre). In secondo luogo, occorre anche che l'impresa o il professionista interessato abbiano validamente presentato la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2019.

Inoltre, il decreto stabilisce, che le integrative e le correttive delle dichiarazioni riferite, tanto al 2019 quanto al 2020, non saranno tenute in considerazione dall'Agenzia delle Entrate, qualora dagli importi indicati derivi un contributo maggiore rispetto a quello delle dichiarazioni trasmesse entro l'ultimo giorno di settembre.

Si rimane in attesa del provvedimento delle Entrate che fisserà il giorno di apertura e di chiusura delle domande telematiche.

In breve, i passaggi da seguire per il calcolo del contributo, possono essere così sintetizzati:

1. la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 va diminuita dell'importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate;
2. il contributo perequativo non spetta se l'ammontare degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
3. è necessario un peggioramento del risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2020 almeno pari al 30% rispetto al risultato economico 2019;
4. si applicano le percentuali a scaglioni definite dal decreto del Mef sulla differenza "netta" dei risultati economici 2020 su 2019;
5. l'importo massimo di contributo spettante è 150.000 euro.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro